CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

# Art. 98 c.p.i.

## Oggetto della tutela

Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Versione in vigore dal 22 giugno 2018, non più in vigore dal 23 ottobre 2026 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice della proprietà industriale |
| Estremi | Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 |
| Capo | II — Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale |
| Sezione | VII — Segreti commerciali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-proprieta-industriale/art-98-oggetto-della-tutela/versione/19

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it